

# **L'EVOLUZIONE NORMATIVA ATTENUA LA TUTELA DELL'AMBIENTE Il Reato di pericolo cede il posto al "reato di danno"**

Adabella Gratani



La tutela delle risorse naturali, in particolare, dei suoli, sottosuoli ed acque sotterranee, si incentra principalmente nell'individuazione, prima, e nell'accertamento, dopo, dei limiti di inquinamento ovvero nelle soglie di rischio e di contaminazione dell'ambiente circostante.

Già col Decreto Ronchi, all'art. 17 del D.Lgs. 22/1997<sup>1</sup>, il legislatore delegato aveva introdotto il criterio di superamento di determinati limiti di accettabilità, di poi, prendendo a riferimento le soglie previste nell'allegato 1 al D.M. 471/1999 e sanzionava penalmente, ai sensi dell'art. 51 bis<sup>2</sup>, qualsiasi violazione degli obblighi gravanti sul privato (ex art. 17 cit.).

La disciplina previgente è stata (in larga parte) trasfusa nel Codice dell'Ambiente, all'art. 257, rubricato "bonifica dei siti", che introduce il reato di omessa bonifica<sup>3</sup> dei siti inquinati e quello autonomo di omessa

---

<sup>1</sup> Vedere art 17, rubricato, *Bonifica e ripristino ambientale* dei siti inquinati, nel Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in G.U.R.I. 15 febbraio 1997 n. 38. «*chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) [...] è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale*».

<sup>2</sup> L' art. 2 D.M. 471/1999 prevedeva l'intervento qualora il sito " *presenta[ss]e] livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito*". L'allegato 1 al D.M. n.471/1999 conteneva due tabelle: la prima, relativa all'inquinamento nel suolo e nel sottosuolo, richiamava i valori di " *concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo*, la seconda ai *valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee*". A questa tabella vi era una nota che precisava: " *Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine*"

<sup>3</sup> La sanzione è dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti". È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il superamento delle CSR sia provocato da "sostanze pericolose". Cass. pen. sez. III, del 29 gennaio 2009, n. 9492, in Dir. e giur. agr. 2010, n.1, p.43: "In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, d.lgs. 3

comunicazione<sup>4</sup> del superamento delle soglie di "attenzione"<sup>5</sup> rischio di concentrazione di inquinanti<sup>6</sup>.

Dal 16 agosto 2011 le due fattispecie di reato previste dall'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 costituiscono presupposto, ai sensi dell'art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/01<sup>7</sup> per la responsabilità amministrativa degli Enti.

La Cassazione penale è intervenuta con numerose pronunce sulle fattispecie omissive<sup>8</sup> richiamate<sup>9</sup>, evidenziandone le peculiarità rispetto alla

---

aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto".

<sup>4</sup> "In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 26.000".

<sup>5</sup> F. Fonderico, *Rischio e "precauzione" nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati* in Riv. giur. ambiente, 2006, 3-4, p.419. Secondo l'A. "nel D.M. 471/1999 il ruolo dell'"analisi di rischio" poteva dirsi eminentemente sussidiario. Tale strumento di valutazione interveniva esclusivamente nell'ipotesi in cui, in sede di progettazione preliminare, si fosse concluso nel senso dell'impossibilità di bonificare il sito fino al raggiungimento dei prescritti valori limite tabellari, pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili (c.d. BATNEEC): dunque, una impossibilità economica, prima e più che tecnica. Da qui la necessità di individuare soglie di contaminazione "residua" che, sebbene superiori ai valori limite, fossero cioè nondimeno "accettabili" in quanto non suscettibili di generare, in concreto, un apprezzabile "rischio" (probabilità) di compromissione dei valori giuridici tutelati (9). Si tratta, come è noto, dell'istituto della "bonifica con misure di sicurezza". Analogamente, la "valutazione comparata del rischio" era prevista ai fini della determinazione dell'ordine di priorità per lo svolgimento delle procedure di bonifica attivate d'ufficio, in caso di inerzia o non identificabilità dei responsabili e di assenza di terzi interessati (art. 14, D.M. 471/1999)". Vedere anche F. Giampietro (a cura di), *La bonifica dei siti contaminati - I nodi interpretativi giuridici e tecnici*, Milano, 2001; G. De Santis, *Bonifica dei siti contaminati. Profili di responsabilità penale - I parte* in Resp. civ. e prev., 2009, n. 7-8, p.1478. F. Bruno, *I limiti di inquinamento delle sostanze non menzionate nel Codice dell'ambiente: il caso (apparentemente concluso) del metil-ter-butil-etero (MTBE)* in Riv. giur. ambiente, 2011, n1, p.61.

<sup>6</sup> Con il Codice dell'ambiente del 2006 i "valori limite" di concentrazione diventano "concentrazioni soglia di contaminazione" ovvero secondo altra terminologia "valori di attenzione" il cui superamento non comporta, di per sé, l'automatica qualificazione giuridica di contaminazione del sito, ma obbliga alla caratterizzazione e all'analisi di rischio "sito specifica" (art. 240, D.Lgs.156/2006 s.m.i.).

<sup>7</sup> Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in GURI del 19 giugno 2001 n. 140. Modificato dal Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, in GURI del 1 agosto 2011, n.177, in vigore dal 16 agosto 2011. Viene introdotta, tra l'altro, la responsabilità degli enti collettivi in relazione alla commissione di alcuni reati ambientali. L'art. 25 undecies recita <<In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ...a) per i reati (letterac) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

<sup>8</sup> L'omessa bonifica è integrata a seguito dell'inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica ex art. 242 TUA (così superando la formulazione dell'art. 51 bis del D.Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17). Ne consegue che in assenza di un progetto definitivamente approvato non può essere configurato il reato di cui all'art. 257" (Cass. Pen., sez. III, del 9 giugno 2010 n. 2206). Con la sentenza n. 35774 del 6 ottobre 2010, la terza Sezione della Cassazione ha affermato che è configurabile il reato di omessa bonifica anche quando il soggetto impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica

<sup>9</sup> Cass. Pen., sez. III, del 16 marzo 2011 n. 18503, in [www.cassazione.net](http://www.cassazione.net). ha escluso la penale responsabilità del proprietario del sito che ometta di effettuare all'Autorità competente la

previgente normativa contenuta nell'art. 51 bis del Decreto Ronchi, in rapporto all'art. 17 del medesimo corpo normativo e, soprattutto, il mitigato effetto deterrente.

In tema di gestione di rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006 sulla bonifica dei siti risulta attenuata rispetto alla previgente disposizione di cui all'art. 51 bis d.lgs. 22/1997. Difatti, mentre precedentemente (ex art. 51 bis richiamato) il reato si configurava anche di mero pericolo concreto ed attuale di inquinamento, la novella disposizione (art. 257) configura il reato<sup>10</sup> come di danno, per il quale è necessario il superamento della CSR<sup>11</sup>, quale *step* di controllo ulteriore rispetto ai livelli delle CSC<sup>12</sup>.

Inoltre, può rilevarsi che a differenza di quanto statuito dall'art. 257 T.U.A., in virtù del quale pena detentiva e pena pecuniaria sono tra loro alternative, l'art. 51 bis del decreto Ronchi prevedeva la pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva.

Col il Testo Unico dell'Ambiente, più volte rimaneggiato, l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglie di rischio indicate negli artt. 240 lett c) e 242 in relazione all'allegato 5 Parte IV,

---

comunicazione della situazione di inquinamento rilevata, atteso che l'art. 257 d. lgs. n. 152/2006 non indica il proprietario quale sia il soggetto attivo del reato, bensì chiunque cagiona l'inquinamento. Differentemente dalla disciplina penale, il proprietario che ometta la comunicazione della contaminazione del sito risponde sul piano della responsabilità civile delle conseguenze risarcitorie per danno ambientale ai sensi dell'art. 311 comma 2 del d. lgs. n. 152/2006, in linea con il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga". La pronuncia della Suprema Corte si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente incline ad escludere la responsabilità penale del proprietario incolpevole della contaminazione. Configurare una tale responsabilità penale a carico del proprietario del sito significherebbe esporlo al rischio di una posizione di garanzia del tutto svincolata sia da un nesso di interdipendenza causale sia da un giudizio di rimproverabilità rispetto alla condotta lesiva che costituisce l'antecedente di fatto che genera l'obbligo giuridico di comunicazione. Cass. Pen., sez. III, del 29 aprile 2011 n. 16702 in [www.cassazione.net](http://www.cassazione.net) "La segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità è dovuto a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione". Vedere anche Cass. Pen., sez. III, del 18 novembre 2010 n. 40856, *idem*, secondo la quale la comunicazione va effettuata anche se sul luogo dell'evento sono intervenuti gli operatori degli Enti interessati in quanto "la comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese".

<sup>10</sup> F.Giampietro, "Pericolo e danno all'Ambiente". La tutela amministrativa - civile - penale. Convegno in Rodi Garganico (FG), 9 giugno 2012, [www.giurisitambientali.it](http://www.giurisitambientali.it).

<sup>11</sup> Art 240,lett c) Codice dell'Ambiente definisce le Concentrazioni soglia di rischio (CSR) come *i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.*

<sup>12</sup> Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) così sono definite dal legislatore ambientale all' art 240 del Codice dell'Ambiente: *i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.*

quale livello di rischio (superiore ai livelli di accettabilità contenuti nel D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, ma sostanzialmente coincidenti<sup>13</sup>).

Il baricentro della disciplina si sposta dalla "pericolosità", intesa come astratta e generica attitudine a produrre situazioni di pregiudizio per la salute e per l'ambiente, in base alla quale la semplice violazione degli obblighi imposti all'art. 17 dlgo n.22/97 costituiva la fattispecie delittuosa ex art. 51 bis, alla "rischiosità", ossia alla concreta idoneità a determinare una lesione degli interessi protetti nell'ambito di un contesto ambientale ben definito, con la necessità di accertare, in concreto il superamento dei duplici parametri bene definiti (CSC e CSR). Così inquadrato, le soglie di contaminazione rappresentano una allarme, superato il quale il responsabile è obbligato ad attuare le misure urgenti, presentare un piano di caratterizzazione e, sulla base dei risultati, sviluppare l'analisi del rischio specifico che presenta il sito e determinare le CSR.

Detto *impasse* è maggiormente avvertito, con effetti negativi sull'ambiente, nel lasso temporale che copre la successione delle leggi (*rectius* dei decreti legislativi) nel tempo. Difatti, benché sia preso a riferimento il medesimo bene giuridico tutelato (di salvaguardia delle risorse nazionali dei suoli, acque... dalle forme di inquinamento), le modalità accertative si distanziano enormemente. Con la conseguenza di pervenire a vaste pronunce di assoluzione laddove all'indagato, prima, e all'imputato, poi, siano state contestate condotte sotto l'alveo più generale dell'art. 51 bis, a copertura di qualsiasi violazione agli obblighi imposti dall'art. 17, rispetto a quello più speciale di cui all'art. 257 TUA che prende a riferimento singoli e circoscritti accertamenti.

Il caso da ultimo preso a riferimento dalla Cassazione n. 17817/2012 risale al maggio scorso (2012) e concerne un proprietario di una cisterna additato di aver provocato l'inquinamento e comunque il pericolo concreto ed attuale di infiltrazioni nelle acque di falda e del terreno di rifiuti pericolosi quale il gasolio/idrocarburi, mediante la dispersione di tali sostanze abbondante nella detta cisterna, non più in uso, omettendo di procedere alla bonifica ex art. 17 dlgo 22/97, nonché per aver omesso di osservare l'ordinanza sindacale per la messa in sicurezza di emergenza del suolo e delle acque sotterranee e per la bonifica degli stessi.

Avuto riguardo all'art. 257 dlgo 152/06, condivisa ampiamente come fattispecie più mite e più favorevole rispetto alla contestazione di cui all'art. 51 bis in relazione all'art.17 cit., la Cassazione ha giudicato insussistente il reato contestato non essendo stato provato il puntuale superamento delle CSR. Ditalchè, pur provata la presenza pari al 75% di idrocarburi nel campione di acqua prelevato dal pozzo sito all'interno della proprietà e la sussistenza dei medesimi inquinanti in rilevante quantità nel terreno vicino, in assenza di precise riscontri probatori atti ad attestare il superamento dei CSR, che la nuova norma deve prendere a supporto, non può essere ravvisata alcuna condotta di rilevanza penale e pertanto alcuna lesività del bene tutelato, nonostante contaminato da sostanze pericolose.

---

<sup>13</sup> In argomento ved. Cass. pen., Sez. III, del 9 luglio 2007, n. 26479, CED che afferma *"I limiti di accettabilità sostanzialmente coincidono con le [nuove] "concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite nell'art. 240, lett. b) che rilevano solo indirettamente perché, una volta superate, impongono" come ben sappiamo "un procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio sito specifica, in esito al quale, solo se è accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito".* Si veda anche Cass. pen., Sez. III, n. 9794/2007, CED.



Sul punto il TUA contempla i “siti potenzialmente contaminati”<sup>14</sup>, nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell'allegato 5 denominati “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” (art. 240, comma 1, lett. d) nonché i “siti contaminati” nei quali risultano superati i (diversi) livelli di contaminazione, denominati “concentrazioni soglia di rischio– CSR”, da determinare caso per caso tramite l'analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett.e).

Mentre per il procedimento richiamato dall'art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997 il reato era configurabile per la violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi gravanti sul privato, (in combinato disposto coll'art. 17), dopo l'entrata in vigore dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006, la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242 che contempli i CSR. L'obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risulta contaminato oltre le “concentrazioni soglia di rischio – CSR”. Per sapere se sussiste tale obbligo occorre identificare il “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” (art. 242, comma 1) e di conseguenza se siano state superate le “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” e, in caso positivo, se siano state superate (anche) le “concentrazioni soglia di rischio – CSR”.

Con il D.Lgs. n. 152/2006 il criterio dell' analisi specifica di rischio sanitario e ambientale del sito rappresenta lo strumento deputato per l'accertamento del superamento dei livelli di contaminazione CSR, (sostituendo la previgente disciplina basata esclusivamente sul metodo tabellare<sup>15</sup>).

La caratterizzazione del sito diventa misura cogente (in virtù degli artt. 239 e ss. del D. Lgs. n. 152/06) tale da porre una radiografia analitica del rischio sito-specifica, a seguito della scoperta del superamento delle CSC. Lo scopo precipuo è l'individuazione degli “effetti sulla salute umana derivante dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate”.

Nel 2010<sup>16</sup>, rivisitato l'art. 185 T.U.A lettera b), sono esclusi dall'analisi di rischio “il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli

---

<sup>14</sup>La definizione di sito potenzialmente contaminato dettato dall' art 240 Codice dell'ambiente: *un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).*

<sup>15</sup>A.L. De Cesaris, *La disciplina per la bonifica e il ripristino dei siti contaminati*, in Riv. giur. ambiente, 2002, pp. 355 ss L'A. sottolinea come la giurisprudenza amministrativa abbia chiarito che i valori limite tabellari in questione abbiano efficacia vincolante, non trattandosi di meri "valori guida" o "valori obiettivo".

<sup>16</sup>D. Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205, Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in GURI del 10 dicembre 2010 n. 288, SO n. 269. Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, in GUUE del 22 novembre 2008 n. L 312, in vigore dal 12 Dicembre 2008. Incorpora le precedenti direttive sui rifiuti (n.2006/12/CE), rifiuti pericolosi (n.91/689/CEE), oli usati (n.75/439/CEE) abrogandole a far data dal 12 Dicembre 2010. La Commissione Europea ha elaborato le Linee Guida 2012 per la preparazione di piani di gestione rifiuti legate ai requisiti imposti dalla Direttiva n. 2008/98/CE (Waste Framework Directive) in <http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/guidelines.htm>Le Linee Guida servono per aiutare la pianificazione della gestione dei rifiuti e promuovere lo sviluppo di pratiche di programmazione più coerenti e adeguate in tutti gli Stati Membri dell'UE, in conformità con i requisiti della legislazione in materia. Esse infatti contengono: - una panoramica di principi e

edifici collegati permanentemente al terreno". Nel 2012<sup>17</sup> nella nozione di "suolo", oltre a quanto identificato dal TUA (art. 185, commi 1, lettere b) e c), e 4), sono compresi anche le "matrici materiali di riporto"<sup>18</sup>, ovvero quei materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

Ne consegue, che laddove il sito presenti quantità consistenti di materiali di riporto, questo dovrà essere assoggettato alle norme di cui agli art. 239 e ss. e quindi ad un procedimento di bonifica, con presentazione di piano di indagine, piano di caratterizzazione ed analisi del rischio sito specifica nell'ipotesi di superamento delle CSC. Gli eventuali rifiuti, intesi come materiali estranei riconducibili alle ipotesi di cui agli art. 183 e ss. T.U., andranno caratterizzati ed allontanati o recuperati secondo protocollo specifico.

Le CSR concernono la contaminazione ambientale solamente nella misura in cui essa si tramuti in un "rischio" per la "salute umana". *La prospettiva "antropocentrica", già latente nella previgente disciplina, nel nuovo sistema diviene palesemente prevalente su quella "ecocentrica"*<sup>19</sup>.

---

politiche generali applicabili alla pianificazione nel campo della gestione dei rifiuti in Europa, inclusa la prevenzione; - una struttura (o modello "step-by-step") come fonte di ispirazione per l'elaborazione di un piano individuale di gestione dei rifiuti, affiancato da una lista di elementi rilevanti da considerare nel processo di pianificazione; - una lista di fonti bibliografiche, inclusi alcuni siti web, per ulteriore assistenza sul tema. La Direttiva Europea sui rifiuti indica come termine per l'adozione di programmi nazionali da parte degli Stati Membri il 12 dicembre 2013. L'Italia ha deciso di anticipare questo termine al 31 dicembre 2012 con la recente emanazione della Legge del 24 marzo 2012 n. 28.

<sup>17</sup> La legge del 24 marzo 2012, n. 28, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale in GURI n. 71 del 24 marzo 2012

<sup>18</sup> Vedere l'allegato 2 alla parte IV del medesimo testo del 2006. Per la definizione di materiali eterogenei si rinvia all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. La legge n. 28/2012 precisa che Fino alla data di entrata in vigore le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo (di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152/06.

<sup>19</sup> J. Luther, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 1989, pp. 673 ss.